

STATUTO GENERALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"LA FAGIANELLA " SOCIETA' A MUTUALITÀ PREVALENTE PER AZIONI

Denominazione

Articolo 1

È costituita una Società Cooperativa denominata «**LA FAGIANELLA**
- SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI - » con sede in Benevento
alla Via Contrada San Liberatore.

Sede

Articolo 2

La Società ha sede sociale in Benevento, all'indirizzo che
sarà comunicato al registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con
la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Durata

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al **31.12.2050**

Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà
essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per
deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Oggetto sociale

Articolo 4

La Cooperativa si propone di esercitare la propria attività, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attività:

- la costruzione e l'esercizio di impianti per le diverse specialità sportive nel territorio del Comune di Benevento;
- l'acquisto in piena proprietà, oppure l'assunzione in locazione di immobili per il conseguimento degli scopi di cui sopra, l'acquisto di macchinari ed attrezzature, la costruzione di immobili per il conseguimento degli scopi medesimi;
- svolgere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario commerciale e bancario che fossero ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società non ha fine di lucro e si propone la diffusione la pratica e lo sviluppo delle diverse discipline, culturali, sportive, ricreative e turistiche nell'ambito della società stessa e circoli o società similari o partecipando ad altre società, circoli o enti senza fine di lucro, i quali si propongono finalità che possono concorrere, direttamente o strutturalmente, al raggiungimento degli scopi statutari.

L'eventuale costruzione di altri immobili, impianti o attrezzature, oltre quelli già costruiti o già programmati

sempre nell'ambito del complesso della società cooperativa "LA FAGIANELLA" come pure gli eventuali ampliamenti, potranno essere eseguiti entro i limiti dei fondi di cui la Cooperativa avrà la disponibilità al momento della proposta di realizzazione.

Scopo mutualistico

Articolo 5

L'attività della Cooperativa, come disciplinata dall'art. 4 dello Statuto sociale, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori, che si avvalgono della Cooperativa stessa per la diffusione la pratica e lo sviluppo delle diverse discipline, culturali, sportive, ricreative e turistiche.

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c.c., la Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

Soci cooperatori

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore

al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non aventi interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

Ammissione a socio

Articolo 7

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale,
2. l'indicazione della quota sottoscritta;
3. la dichiarazione di accettazione dello statuto sociale e dei regolamento interni;
4. l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
5. l'impegno al versamento della quota sociale **e della relativa tassa di ingresso** non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla

Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art.2528 c.c.

Ciascun socio deve possedere una sola azione.

Versamento quota socio cooperatore

Articolo 8

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta e della relativa tassa di ingresso al momento in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

La tassa di ingresso assolve alla duplice funzione:

- di perequare la situazione dei soci ammessi ad entrare nella cooperativa a quella dei soci pregressi della medesima, i quali compensano, nello specifico, l'incidenza degli esborsi economici da questi ultimi effettuati funzionalmente all'ottenimento dell'elevato standard qualitativo dei servizi offerti alla compagine sociale;
- di consentire l'ampliamento e la manutenzione delle strutture sociali, nell'ottica della costante e progressiva implementazione dei servizi offerti dalla Cooperativa, mediante l'accantonamento delle somme così percepite in

un'apposita riserva straordinaria destinata al perseguimento di tali finalità.

La quantificazione della tassa d'ingresso deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione, determinando un'importo che sia idoneo a realizzare le descritte finalità giustificative della tassa, ossia, giova ribadirlo, la perequazione economica dei nuovi soci ai vecchi soci e l'implementazione, manutenzione e miglioramento delle strutture sociali; tali finalità rappresentano, quindi, le ragioni sottese alla previsione della tassa d'ingresso e ne costituiscono, altresì, i criteri guida di determinazione del quantum. L'importo così determinato, lungi dall'aver una portata discriminatoria, oltre ad essere coerente con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla Cooperativa, è proporzionato all'alto profilo qualitativo dei servizi offerti dalla stessa.

Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamento della quota sociale e della relativa tassa di ingresso nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Doveri del socio cooperatore

I soci sono obbligati:

- a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b. al versamento del valore nominale dell'azione sottoscritta **e della tassa di ingresso.**

Trasferimento e vincoli sulle quote del socio cooperatore

Articolo 10

Le azioni della Cooperativa non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 8 e 17 del presente statuto che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria azione deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria azione al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.

Cessazione da socio cooperatore

Articolo 11

I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte.

Recesso del socio cooperatore

Articolo 12

Il recesso del socio cooperatore è ammesso e nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, agli Amministratori i quali, entro sessanta giorni, deliberano in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

Decadenza ed esclusione del socio cooperatore

Articolo 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può essere escluso:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;

2. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale **e della relativa tassa di ingresso**).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente. **All'uopo il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare ogni disparità di trattamento dei soci, deve regolamentare in modo puntuale la disciplina di esclusione del socio, indicando l'importo dovuto e il lasso temporale di scadenza dei debiti, superati i quali attivare la procedura di esclusione.**

3. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;

4. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la Società;

5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, disciplinare la riammissione dei soci esclusi.

Liquidazione della quota del socio cooperatore

Articolo 14

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore la **liquidazione avrà ad oggetto il solo valore nominale dell'azione** da esso posseduta, con esclusione del sovrapprezzo **e del rimborso della tassa di ingresso;** il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

Il socio escluso che si credesse lesa nelle sue ragioni dalla deliberazione di esclusione adottata dal consiglio di amministrazione, potrà rivolgersi al Collegio dei Probiviri che giudicano come arbitri, secondo equità. Il ricorso a pena di decadenza, deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione, esso non ha effetto sospensivo.

Il diritto al rimborso cadrà in prescrizione nei termini di legge ed in tal caso la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Resta applicabile in quanto compatibile alla Società l'art.26 lettera B) della Legge Basevi (DLCPS n°1577/1947), che prevede per la sussistenza dei requisiti mutualistici, il divieto di distribuzione delle riserve durante la vita sociale.

Rimborso della quota agli eredi del socio cooperatore

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli eredi del solo valore nominale dell'azione dallo stesso effettivamente versata con esclusione del sovrapprezzo e del rimborso della tassa di ingresso, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c., fermo restando la possibilità, concessa al secondo comma dell'articolo stesso, qualora l'erede possieda i requisiti di ammissione alla società.

Utilizzo degli impianti da parte dei soci

Articolo 16

Possono frequentare tutti gli impianti della società, nel pieno rispetto delle modalità stabilite dal presente atto e dal regolamento generale, i soci e le persone facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo, nonché le altre persone stabilmente con lui conviventi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

I figli, gli affiliati e gli adottati del socio, possono all'atto del matrimonio, essere ammessi previa specifica domanda, indirizzata al consiglio di amministrazione, quali soci cooperatori per continuare a fruire degli impianti della cooperativa.

Analogo trattamento sarà riservato, a domanda, dal coniuge del socio divorziato.

Il consiglio di amministrazione che deciderà insindacabilmente in proposito, in mancanza di tale domanda è vietato ad essi di accedere al complesso della società.

Per il conseguimento delle finalità previste dall'ultimo comma dell'art.4, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di ammettere alla frequenza degli impianti, secondo le modalità di cui al regolamento persone che a suo insindacabile giudizio appaiono idonee alla frequenza.

Pagamento delle quote di gestione

Articolo 17

Per il pagamento della quota di gestione, che deve essere effettuata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, il socio potrà rilasciare alla società delega bancaria o autorizzare all'addebito sul conto corrente fornendo all'uopo le necessarie informazioni; nell'ipotesi in cui il socio non intenda fare tanto, è tenuto al pagamento presso la Segreteria della società.

A carico del socio che, entro un mese dalla costituzione in mora per il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo alla società e che non provveda a saldare il debito, l'amministrazione emetterà tratta con spese a quindici giorni per il recupero della sorte capitale e degli interessi legali, dalla scadenza delle singole rate non pagate, al pagamento.

Il socio a qualsiasi titolo moroso non ha diritto al voto, se prima dell'assemblea non abbia provveduto a sanare la morosità.

Il socio, inoltre, e le persone indicate nell'art. 16 u.c., possono essere sospesi dalla frequenza degli impianti con provvedimento di urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ratificato successivamente dall'organo amministrativo all'uopo convocato, qualora il socio o uno dei suoi familiari incorra in violazioni delle norme dello statuto del regolamento, o delle deliberazioni della assemblea o del

Consiglio di Amministrazione, o comunque danneggi la società materialmente o moralmente.

Organi sociali

Articolo 18

Gli organi della società sono i seguenti:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Collegio Sindacale;
4. Collegio dei Probiviri.

Competenze dell'Assemblea dei soci

Articolo 19

I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori;
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Probiviri;
4. le modifiche dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

Articolo 20

L'Assemblea è composta da tutti i soci: essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 21

Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del

giorno spedito a mezzo di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Organo Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Intervento in Assemblea

Articolo 22

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti

a libro soci cooperatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altro socio nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Maggioranze

Articolo 23

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora i soci intervenuti rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà de capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole almeno

i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Nelle elezioni del rinnovo delle cariche sociali, risulteranno eletti coloro che riporteranno il numero maggiore dei voti.

Verbale

Articolo 24

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso due scrutatori, scegliendoli tra i soci.

Nei casi di cui all'art.2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Intervento alle assemblee

Articolo 25

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Gli amministratori possono rappresentare i soci assenti solo in occasione del rinnovo delle cariche sociale.

Diritto di voto

Articolo 26

Ogni socio cooperatore ha diritto a un solo voto, oltre naturalmente il voto per delega.

Presidenza delle assemblee

Articolo 27

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza di questi, da persona designato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme restando le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea che modificano l'atto costitutivo saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

Votazioni in Assemblea

Articolo 28

Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata

di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Amministrazione

Articolo 29

Non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 30

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, eletti tra i soci dell'assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art.2386 c.c.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la

nomina del nuovo Consiglio.

La gratuità o l'onerosità della carica di amministratore è decisa dai soci con delibera dell'assemblea, la quale provvederà, nell'ipotesi di onerosità, a quantificare il quantum dell'emolumento dovuto agli amministratori.

Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, da spediti non meno di cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Consigliere anziano. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione della Società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

1. convocare l'Assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;
4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto,

da sottoporre all'Assemblea;

5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa, stipulare convenzioni a favore degli associati: e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;

6. indire gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

8. conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

9. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

10. compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale a mente dell'art. 2380 bis del Codice Civile, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;

11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

12. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali; nonché proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13. Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo.

Rappresentanza della Cooperativa

Articolo 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In caso di assenza le sue attribuzioni sono disimpegnate dal consigliere più anziano d'età.

Deleghe al Comitato Esecutivo e/o a Consiglieri

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e fino a tre Consiglieri determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

Collegio Sindacale

Articolo 35

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica tre esercizi a mente dell'art 2400 c.c.

Sarà designato presidente del collegio, colui che avrà riportato il maggior numero di consensi nelle votazioni di rinnovo delle cariche.

Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'importo dell'emolumento spettante ai membri del Collegio

Sindacale è deciso dai soci con delibera dell'assemblea.

Articolo 36

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre

la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

I sindaci possono procedere in ogni momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro dei verbali.

Articolo 37

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Collegio dei Probiviri

Articolo 38

Il collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo della Cooperativa.

E' costituito da tre membri, eletti tra i soci che godono di un

riconosciuto prestigio nelle materie giuridiche. Viene nominato dall'assemblea che approva il bilancio e dura in carica un triennio.

Uno dei tre membri , scelto all'interno del Collegio, svolge funzioni di Presidente.

Patrimonio sociale

Articolo 39

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 26 (Euro ventisei) non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
2. dalla riserva legale;
3. dalle riserve, formate con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-ter le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 40

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Destinazione dei residui attivi

Articolo 41

Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente;
2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
3. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti

dai medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso dell'esercizio sociale di riferimento;

4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva legale, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto dal presente Statuto proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 42

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Regolamento

Articolo 43

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto - da un apposito regolamento interno.

Clausole mutualistiche

Articolo 44

E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla legge.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, sarà devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nel caso in cui la cooperativa risultasse aderente a una associazione che abbia provveduto alla costituzione di un fondo mutualistico; altrimenti sarà devoluto a norma dell'art.26, lettera C), del DLCP 14 luglio 1947, n.1577, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto stabilito dai liquidatori.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e

devono essere fatte osservare.

Norme applicabili

Articolo 45

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento, ed in particolare dalle disposizioni dettate in materia di società per azioni in quanto compatibili, così come indicato dall'articolo 2519 del codice civile.